

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **74/1967** (ECLI:IT:COST:1967:74)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Camera di Consiglio del **14/06/1967**; Decisione del **14/06/1967**

Deposito del **14/06/1967**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4633**

Atti decisi:

N. 74

ORDINANZA 14 GIUGNO 1967

Deposito in cancelleria: 14 giugno 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 10 maggio 1967, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito del decreto dell'Assessore

regionale per le finanze 28 aprile 1967, n. 648, con il quale il Comune di Taormina è stato autorizzato a dare esecuzione alla deliberazione consiliare n. 263 del 6 marzo 1963 che istituisce un Casinò municipale di Taormina.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 14 giugno 1967 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana;

Ritenuto che con decreto 28 aprile 1967 l'Assessore alle finanze presso la Regione siciliana ha autorizzato il Comune di Taormina a dare esecuzione alla delibera 6 marzo 1963 del Consiglio comunale di Taormina, avente per oggetto la devoluzione al Comune di quote sui proventi lordi dell'esercizio del giuoco, a seguito della istituzione di un Casinò municipale in quella sede;

Ritenuto che con atto notificato il 10 maggio 1967 al Presidente della Regione siciliana il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per regolamento di attribuzione ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, chiedendo l'annullamento del decreto e, nel contempo, la sospensione del provvedimento assessoriale in considerazione del temuto grave turbamento dell'ordine pubblico che dall'esecuzione del decreto sarebbe per derivare;

Ritenuto che il Presidente di questa Corte ha fissato, con decreto 19 maggio, l'odierna camera di consiglio per la decisione sulla istanza di sospensione, ai sensi degli artt. 41 e 18 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle Norme integrative 16 marzo 1956, accordando alle parti di presentare documenti e memorie non oltre il 5 giugno;

che da parte dell'Avvocatura dello Stato per il Presidente del Consiglio è stata depositata memoria in cancelleria il 29 maggio;

mentre da parte della Regione siciliana sono state depositate lo stesso giorno deduzioni in merito;

Ritenuto quanto dedotto oralmente dai patroni delle parti nella odierna Camera di consiglio;

Considerato che, circoscritto l'esame alla istanza di sospensione, gravi ragioni di interesse generale consigliano l'accoglimento della istanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul merito del ricorso e in accoglimento della istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri col ricorso notificato il 10 maggio 1967;

ordina la sospensione del decreto 28 aprile 1967 dell'Assessore alle finanze presso la Regione siciliana; fissa per la trattazione del ricorso, l'udienza pubblica che sarà tenuta da questa Corte addì 18 ottobre 1967, ore 9,30.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 14 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.